

REVOCA COSTITUZIONE PARTE CIVILE**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 4 luglio 2013 si autorizzava il Sindaco a presentare atto di denuncia e querela contro (Sigg.ri L.T. e P.P.) per la pubblicazione sul quotidiano "La Prealpina" di un articolo ritenuto diffamatorio per il Comune e ciò al fine di tutelare l'immagine, il decoro, e l'onorabilità del Sindaco stesso e dell'Ente che questi rappresenta;

Dato atto che, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese, concluse le indagini preliminari relative al procedimento n. 8665/13, con decreto di citazione a giudizio - che si omette di allegare al presente atto per ragioni di riservatezza - ha rinviato a giudizio i sigg.ri L.T. e P.P.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 25/06/2015 con la quale si autorizzava il Sindaco Fabrizio Farisoglio, quale legale rappresentante pro tempore del Comune di Castellanza, a costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 8665/13 nel quale è persona offesa;

Considerato che l'incarico per la costituzione di parte civile è stato affidato allo Studio Legale Trotta sito in Busto Arsizio via Mameli 13/15;

Vista la nota inviata via pec in data 14/10/2016 da parte del Sindaco pro tempore Mirella Cerini nella quale in relazione al procedimento in oggetto chiede al legale di esprimere le proprie considerazioni sulla prosecuzione del giudizio;

Vista la nota inviata via pec in data 14/10/2016 dallo Studio Legale Trotta dalla quale si fa rilevare che nel corso dell'istruttoria dibattimentale è emerso che "si tratta di una questione tecnica, legata alla correttezza formale della procedura di acquisto dei mobili. Non pare pertanto che vi sia un'apprezzabile lesione della reputazione dell'Amministrazione comunale";

Ritento pertanto opportuno rimettere la querela e conseguentemente revocare la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 8665/13 a carico dei sigg.ri L.T. e P.P.;

Preso atto che ai sensi degli art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla remissione dell'atto di denuncia e querela e conseguentemente alla revoca della costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 8665/13 a carico dei Sigg.ri L.T. e P.P.;
2. di dare atto che il Sindaco si avvarrà della rappresentanza dell'avv. Stefano Trotta conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge per dare corso al presente atto;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.